Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

REP. N. 1586/14

nella causa civile iscritta al N. **1349/'13** Ruolo Generale promossa

Spedita: 18/3/2014

DA:

Rete dei carrozzieri per Bologna s.c.rl. – avv. Marco Bordoni

Minuta depositata Marzo/14

Contro
GENIALLOYD

Depositata il:

25 MAR 2014

Convenuto contumace –

OGGETTO:

Interevento volontario di QUIXA spa
Avv.

CONCLUSIONI
Come in atti.

Svolgimento del processo
Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come

intervenuta impugnazione di quest'ultima, ***non essendo configurabile il rapporto di pregiudizialità giuridica (tra il giudizio in fase di impugnazione e quello in fase di prosecuzione) richiesto dall'art. 295 cod. proc. civ.****, sia perché tale norma prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra (e non dalla stessa) causa (che prosegue sino alla sentenza definitiva), sia perché non può sussistere possibilità alcuna di conflitto tra i due giudicati, che costituisce, invece, la finalità della disposizione.*

2. **Sull'inammissibilità dell'istanza**

In primo luogo va rilavata l'inammissibilità dell'intervento.

L'art.105 c.p.c. prevede che L'interesse ad agire debba emergere dall'indicazione dei fatti e delle questioni di diritto dedotte dalla parte.

Nel caso dedotto il procuratore dell'interveniente neppure enuncia, oltre a non

può rivalersi direttamente nei confronti della compagnia del responsabile civile, non residua alcun interesse né ex art.105 c.pc. né ex art.100 cpc.

Peraltro – anche ammesso e non concesso che la compagna abbia interesse – il giudizio non può e non deve essere sospeso. Infatti non può essere dichiarata la sospensione per un giudizio che è anch' esso destinata alla dichiarazione di inammissibilità per altra ragione. La Cassazione (*Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 9385 *del* 07/09/1993) ritiene infatti che : ***L'interventore adesivo dipendente, in quanto portatore di un interesse riflesso, non può ovviare all'acquiescenza della parte adiuvata che abbia ritenuto di non proporre alcuna impugnazione in via principale e in via incidentale contro la sentenza sfavorevole,*** *con la conseguenza che* ***deve ritenersi inammissibile l'impugnazione da questi proposta nonostante l'acquiescenza della parte adiuvata.***

[illegible] con riferimento a precedenti *conformi.* Sono anni e sono pubblicate le pronunce sfavorevoli all'ammissibilità dell'intervento.

Si deve in primo luogo dire che non si è reperito un solo precedente che conforti la tesi di Unipol spa .

Al contrario la Giurisprudenza formatasi in tutta Italia ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale con un mandato quale quello oggi prodotto.

Tale posizione si sta consolidando anche presso questo stesso Ufficio, e non solo (v. tra gli altri Giudice di Pace di Bologna ordinanza 9 febbraio 2012 est. Camerani, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 12 gennaio 2012, est. Caretti, Giudice di Pace di Imola, ordinanza 21 dicembre 2011 est. Bettini, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 21 giugno 2011 est. Giurato, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 6 giugno 2011, est. Boni, Giudice di Pace di Fidenza sentenza 24 gennaio 2012 n. 34, Giudice di Pace di Chiavasso, Giudice di Pace di Torino, sentenza 10.842 del 28 novembre 2011 est. Polotti di Zumaglia, ordinanza 14 novembre 2011 n. 1.469 Giudice di Pace di

x Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 3871/11 (Pollotti di Zumaglia), in un caso analogo a quello che oggi ci occupa, nel rigettare la domanda di intervento e costituzione ha condannato la compagnia interveniente non solo alla refusione delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni *ex art.* 96 c.p.c., ritenendo integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma - queste le parole della sentenza - "*a fronte della pretestuosità della domanda che è stata proposta nonostante i precedenti giurisprudenziali anche di questo ufficio e l'infondatezza delle argomentazioni svolte*".

Tale orientamento vale sia per gli interventi sia per le costituzioni in nome e per conto della compagnia citata.

Invero non si comprende ***perché – di fronte alla via maestra del mandato tradizionale – ci si debba arrovellare, nelle aule di giustizia, peraltro non disoccupate, su questa questione. Infatti la Corte Cost. con sent. 180/'09 ha inteso affermare con chiarezza principi che la compagnia, con il suo comportamento, vorrebbe eludere*** **(sent. G. di P. Bologna dott.ssa Rinaldi pubblicata**

...ocessuale posta in essere da un difensore in conflitto ...interesse col proprio assistito (la nullità peraltro è ...levabile d'ufficio), investendo la validità della ...ocura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del ...ontraddittorio, valori costituzionalmente tutelati.

...el caso dedotto si costituisce la compagnia contro il ...o stesso cliente assicurato!

...ora preliminarmente: sull' inammissibilità dell' ...rvento volontario.

...ervento spiegato dalla SpA è inammissibile.

...entenza Corte Costituzionale n.180/2009 ha stabilito ...*facultas agendi* in favore del danneggiato ...eltamente escludendo un interesse ad agire della ...agnia non citata (GdP di Bologna 10538/2011;GdP ...o 10842 del 28.11.2011; GdP Prato 1564/2011).

...ncipio prevalente – secondo il legislatore e secondo ...rpretazione data dalla Corte Costituzionale - è ...o di assicurare al danneggiato la migliore tutela.

...esi è stata ribadita di recente. Con sentenza 389 del ...o 2013 il Tribunale di Torino ha dichiarato ...ssibilità dell'intervento anche "dissimulato"

di natura privatistica che non possono legittimare l'esercizio di diritti davanti all'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia"; diversamente opinando, l'azione ex art. 149 Cod. Ass. che la Corte Costituzionale ha chiarito essere facoltativa ed aggiuntiva nell'interesse dell'assicurato diventerebbe -per effetto di un accordo cui l'assicurato è estraneo che impone all'assicuratore del responsabile di 'rinviare' il danneggiato al suo assicuratore – obbligatoria in contrasto con l'insegnamento della Corte.

Anche il **Tribunale di Prato,** nella recente sentenza 774 del 6 giugno 2013 ha censurato la condotta della compagnia del danneggiato che "**si è costituita nel predetto giudizio "in proprio e quale mandataria ex art. 1 bis Convenzione Card 2011 della" altra compagnia** " come testualmente indicato in comparsa di costituzione e quindi in una duplice veste, spiegando pertanto in un unico atto un anomalo intervento volontario, nonostante l'attrice abbia optato per l'azione ordinaria ex art. 144/148 nei confronti del responsabile civile e del suo assicurato

[illegible] di natura privatistica, privo di efficacia esterna nei confronti dei terzi ed inidoneo pertanto a legittimare l'esercizio in giudizio di diritti altrui al di fuori dei casi e dei modi consentiti per legge.

La compagnia interveniente non risulta inoltre munita di valida ed efficace procura speciale che le consenta ex art. 77 c.p.c. di agire in giudizio in nome e per conto della compagnia del responsabile civile, atteso che il documento prodotto e recante l'intestazione "mandato irrevocabile di rappresentanza" attribuisce genericamente alla impresa assicuratrice del danneggiato, anche questa genericamente intesa, il potere di agire in nome e per conto o solo per conto dell'impresa che risulti di volta in volta essere assicuratrice del responsabile. E' evidente che tale atto, pur nell'autenticazione da parte di un notaio della firma del legale rappresentante dell' altra compagnia, non possiede i requisiti di forma né di sostanza per essere qualificato come procura suscettibile di produrre un fenomeno di rappresentanza sostanziale che legittimi quella processuale e quindi si pone patente in violazione dell'art. 81 c.p.c.

[illegible] quello della rappresentanza processuale.

Non mancano pronunce di questo Ufficio e di altri (in tale direzione Giud. Pace Bologna, sent. non def. 5 aprile 2013, n. 1688; conformi Giud. Pace Bologna ord. 12 gennaio 2012; Giud. Pace Imola, ord. 21 dicembre 2011; Giud. Pace Bologna, ord. 21 giugno 2011; Giud. Pace Fidenza, sent. 24 gennaio 2012, n. 34; Giud. Pace Torino, sent. 28 novembre 2011, n. 10842; Giudice di Pace di Torino, sent. 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino, IV sez., sent. 22 gennaio 2013, n. 389; Giudice di Pace di Taranto, ord. 11 agosto 2010).

Il Tribunale di Torino rileva espressamente che la struttura negoziale delineata dall'accordo Card non appare (nemmeno) riconducibile all'art. 1268 c.c., in quanto "non risulta avere ad oggetto l'assunzione del debito altrui con subentro nella medesima posizione del debitore originario e, oltretutto, non risulta prevedere il consenso del delegatario". In altre parole, non possono trovare in subiecta materia diritto di cittadinanza gli artt. 1273 e 1268 c.c. (Cass. 19090/2007: sul versante della

[illegible] da parte del delegato, nei termini previsti dal citato art. 1268, non richiede di per sé sola speciali requisiti di forma, onde neppure può escludersi che essa derivi da accordi conclusi per facta concludentia (essendo richiesta la forma espressa solo per l'eventuale dichiarazione liberatoria formulata dal creditore), ed il perfezionamento del negozio delegatorio può raggiungersi anche attraverso una formazione progressiva e non contestuale, se alle dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge in un momento successivo quella delle altre parti"(già, in tal senso, Cass. 20-10-1965, n. 2314).

La sentenza citata ha il pregio di spiegare che l'efficacia della CARD è limitata alle sole parti sipulanti: "l'accordo CARD è sorto in forza di una norma regolamentare -il reg. 254/2006- diretta a disciplinare la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 150 C.d.A.; esso non può quindi trovare legittimazione normativa quando, come nel caso di specie, si sia al di fuori di tale ambito" - **Trib. Torino 22 gennaio 2013, n. 389.**

In definitiva, se l'accordo di cui si [illegible]

dall'art. 77 cpc, al lume dell'art. 1917 c.c., dacché l'interesse in ipotesi esistente ai sensi dell'art. 100 cpc sarebbe quello a tenere indenne l'assicurato e non già a contrastarlo (come nei fatti intende fare l'interveniente: in tal caso, si verrebbe cioè a creare il paradosso per cui l'assicuratore del danneggiato avrebbe "interesse" alla soccombenza del proprio assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio: cfr. Trib. Torino 22 gennaio 2013, n. 389, cit.; sul fronte "laico" Giudice di Pace Taranto, ord. 11 agosto 2010; peraltro, l'art. 9 del D.P.R. 254/2006, rubricato "Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati", al comma 1, prima parte, stabilisce che "L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione al risarcimento del danno".). A chiudere il cerchio, il fine ultimo dell'intervento della SpA, da nessuna parte richiesto, risulta peraltro, per esplicita dichiarazione dell'interessato, da individuarsi

art. 100 c.p.c., può essere ravvisato nell'intervento, mirato alla esclusiva tutela di interessi associativi privati quali quelli espressi con la c.d. Card , nell'ambito di accordi tra aziende associate all'Ania e non promosso per far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo nei confronti di altre parti." (Giudice di pace Mascalucia, 01 luglio 2010); e ancora:"Non è ammissibile l'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo, per difetto di legittimazione passiva, ...".

Ed ancora" ***non essendo stato prescelto il modulo di cui all'art. 149 cod. ass.: parte attrice ha inoltre dichiarato di non accettare il contraddittorio nei confronti della intervenuta reclamando la vanificazione della pronuncia della Consulta (il che è in palese violazione anche della normativa italiana ed europea in materia). Una siffatta ammissione, peraltro, appare anche preclusiva del diritto di difesa posto che il libello introduttivo della litiscontestatio è cristallizzato nella posizione assunta dal danneggiato anche in riferimento***

costituita. In particolare, l'art. 149 comma 6 C.d.A.. dispone che "l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato fermo restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto". La norma pertanto prevede che sia la compagnia del responsabile civile a poter intervenire nel giudizio per estromettere la seconda e non prevede affatto l'intervento ad adiuvandum in giudizio della compagnia del danneggiato che, peraltro, ha obbligazioni di ausilio nei confronti del proprio assicurato ex art. 9 D.P.R. n. 254/2006 esattamente opposte a quelle che con l'atto di intervento vengono dispiegate. Giudice di Pace di Civitanova Marche, 02 dicembre 2013.

In conclusione la giurisprudenza di merito (salvo rare eccezioni) è granitica.

Tardivo è anche il deposito della comparsa di

compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti del processo al momento dell'intervento - va letto nel senso che esso preclude non soltanto lo svolgimento di richieste istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertiva, talché non è permesso all'interveniente proporre domande nuove, non consentite alle parti originarie. Pertanto, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente (caratterizzato dall'assenza di domande giudiziali) e non quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso".

Tribunale Bari, 17 agosto 2006 in Giur. it. 2007, 12 2806 ed in Il civilista 2008, 9 37: "Non è ammissibile l'intervento consortile del terzo quando siano già spirati i termini ex art. 167, comma 2, c.p.c., relativi alla proponibilità della domanda riconvenzionale ad opera del convenuto, poiché le preclusioni di cui all'art. 268 c.p.c. si intendono riferite anche all'attività assertiva."

altrimenti, l'autonoma domanda dell'interveniente andrà formulata entro il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, di cui agli art. 166 e 167 c.p.c., sicché dopo l'udienza di trattazione, in ogni caso, rimarrebbe ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente".

Tribunale Milano, 27 marzo 2003 (in Giur. it. 2004, 575): "È inammissibile l'intervento autonomo formulato tardivamente, dopo che è scaduto il termine per la proposizione di domande riconvenzionali da parte dei convenuti".

VENIAMO QUINDI AL MERITO DALLA VICENDA DEDOTTA

La domanda deve essere accolta.

Nessuna contestazione sulla responsabilità del sinistro è stata avanzata.

Il Giudice non può che richiamarsi alla giurisprudenza dell'Ufficio sul punto (sent.7971/08 del 1°/9/2008 e 20340/'09)." La cessione del credito posta dall'art.1260 è norma di carattere generale. Eventuali deroghe in divieto sono espressamente posta dal legislatore e reca

La Corte Costituzionale (sentenza n. 180 del 10 giugno 2009) e la Suprema Corte di Cassazione, (sentenza n. 11095 del 02 aprile 2009) dipanando ogni dubbio a riguardo.

Sulla facoltatività della procedura di risarcimento diretto, indirettamente, la Corte Costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi, pur tuttavia valutando la legittimità costituzionale dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina la procedura di risarcimento del danno subito dal trasportato. Ora, la Corte, con la sentenza testé citata, si è espressa in modo esplicito, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto proprio l'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, in ordine alla facoltatività dell'applicazione della procedura introdotta dalla norma che più ci interessa; nella sentenza (che per sintesi si riporta solo alcuni brevi passi), la Corte afferma che "il nuovo sistema risarcitorio diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. (...) Sulla base del significato

generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio". In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela".

In ordine alla libera cedibilità dei crediti risarcitori da Rca e all'esercitabilità dell'azione giudiziale da parte dell'autoriparatore cessionario del credito la Cassazione, con sentenza n. 11095 del 02 aprile 2009, ha ribadito la libera cedibilità del credito risarcitorio e della legittimazione ad agire in giudizio da parte del carrozziere cessionario nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore.

La Suprema Corte ha accolto la domanda del ricorrente, censurando la sentenza del Tribunale di Roma oggetto di esame, affermando i seguenti principi: 1. il creditore – precisa l'art. 1260 comma 1 c.c. – può trasferire a titolo

credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso.

Né miglior sorte possono avere le tesi del convenuto rispetto al danno cd. da fermo tecnico, peraltro documentato dalla fattura di noleggio, stante la pacifica giurisprudenza di Cassazione sul punto (v. ex multis per la risarcibilità del danno da fermo tecnico Cass. 21.10.2008 n.25558 "*secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., indipendentemente dalla prova specifica, dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è di per sè idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua precisa entità, essendo indubbio che il danneggiato dovrà affrontare delle spese, per muoversi*

modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. *Cassazione civile, sez. II, 06 agosto 1999, n. 8485*. Tal principio è peraltro pacifico e si evince dalla lettura degli artt.1260 e ss. Cod. civ. che ben può coniugarsi con l'art.148 Dlgs 209, per cui in caso di intempestività della domanda risarcitoria l'eccezione è opponibile anche al terzo (carrozziere p.es.) cessionario.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG **1349/'13,**

- condanna la compagnia convenuta a pagare la somma di €.1.660,24
- condanna infine i convenuti contumaci in solido a pagare all'Attore le spese legali quantificate in €. 700,oo oltre al contributo unificato, oltre agli